

Le seguenti Condizioni Generali di Acquisto sono le uniche che regolano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da Pres-X srl.

**1. ORDINI**

- 1.1. I termini e le condizioni di seguito riportate sono parte integrante e sostanziale, con forza di vincolo pattizio, relativamente a ogni ordine di acquisto di materiale, macchinari, beni oppure servizi di qualunque genere – quali, a titolo esemplificativo, la fornitura di materia prima, la consegna di prodotti e/o macchinari, l'esecuzione di lavorazioni o trattamenti su beni semilavorati appartenenti all'Acquirente, la prestazione di servizi, ivi inclusi analisi e prove di laboratorio - (di seguito definito l'"Ordine") emessi da Pres-X srl. (di seguito anche definito "Acquirente"), a cui le presenti condizioni generali di acquisto sono accluse e/o che saranno in futuro perfezionati tra le parti.
- 1.2. Eventuali deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali di acquisto saranno valide solamente se accettate per iscritto dall'Acquirente.
- 1.3. Qualunque condizione generale di vendita emessa dal fornitore che si presenti diversa nella totalità, oppure in parte, dalle presenti condizioni generali di acquisto, potrà essere considerata valida solo se specificamente accettata per iscritto dall'Acquirente, in mancanza saranno a tutti gli effetti valide ed operanti le presenti condizioni generali di acquisto.
- 1.4. L'accettazione dell'Ordine da parte della società, impresa e/o ente a cui il predetto Ordine è indirizzato (di seguito anche definito il "Fornitore") costituisce rinuncia alle proprie condizioni generali, e pertanto lo stesso accetterà i termini e le condizioni qui espresse.
- 1.5. Qualsiasi condizione di vendita del Fornitore precedentemente accettata che sia in conflitto con o si aggiunga alle seguenti condizioni generali di acquisto non sarà più riconosciuta come vincolante.
- 1.6. L'Ordine si intende perfezionato nel momento in cui l'Acquirente riceve, per iscritto e/o in forma telematica, conferma e accettazione integrale da parte del Fornitore dell'Ordine - di cui le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante e sostanziale -, entro il termine di [ ] giorni dalla data di trasmissione, secondo le modalità di cui all'articolo 1326 del Cod. Civ. Qualora non venga ricevuta dall'Acquirente alcuna conferma da parte del Fornitore, qualunque inizio di esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore s'intende come espressa accettazione delle presenti condizioni generali di acquisto e delle condizioni indicate nell'Ordine, e pertanto s'intende rinuncia alle proprie condizioni di vendita. Resta inteso che in caso di conclusione dell'Ordine per inizio dell'esecuzione da parte del Fornitore, fino a che il Fornitore non abbia accettato l'Ordine in forma scritta – ed entro i 7 (sette) giorni solari successivi - l'Acquirente avrà il diritto di annullarlo senza alcun obbligo di risarcimento, indennizzo e/o rimborso spese.

**2. CONSEGNE**

- 2.1. Il Fornitore dovrà fornire – o eventualmente restituire in caso di lavorazioni e/o trattamenti eseguite su prodotti forniti dall'Acquirente - quanto oggetto di Ordine con imballaggio adeguato, tenendo conto della natura dei beni e ovviamente adottando le migliori soluzioni tecniche per proteggere il materiale da intemperie, incidenti di movimentazione carico-scarico, corrosione, condizioni di stoccaggio, ecc. In ogni caso il materiale dovrà essere, a cura e spese del Fornitore, imballato o impacchettato, etichettato, identificato in modo che siano conformi ad una buona pratica commerciale. Qualora venga richiesto un imballaggio speciale al Fornitore, quest'ultimo dovrà rispettare le istruzioni fornite dall'Acquirente.
- 2.2. Ogni collo dovrà essere etichettato. Non dovranno essere mischiati in un unico collo, materiali diversi in tipo, o caratteristiche. Inoltre, dovrà essere reso noto all'Acquirente il modo di tracciabilità, al fine di poterlo comunicare al Fornitore, qualora fosse necessario.
- 2.3. Il Fornitore è responsabile per danni e/o deterioramento dei materiali o per spese extra dovuta a imballaggio o etichettatura non corretta e/o non adeguata.
- 2.4. Il Fornitore dovrà sempre accompagnare i beni oggetto della fornitura con documenti di trasporto riportanti la descrizione di quanto consegnato, con indirizzo corretto, e riferimento all'Ordine, il numero totale dei colli, la descrizione se la consegna è in acconto o a saldo della quantità ordinata.
- 2.5. Al ricevimento dei beni oggetto della fornitura, l'Acquirente si riserva di verificare in secondo momento i materiali/prodotti ricevuti, tramite il proprio servizio interno di Qualità.

- 2.6. Se il Fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato per iscritto, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi e le ulteriori spese.
- 2.7. Non è ammesso che vengano consegnate prodotti, materie prime o altri materiali in eccesso (viene ammesso al massimo il 5% in più della quantità richiesta). Qualora si verifichi un esubero, l'Acquirente si riserva di addebitare al Fornitore le spese di immagazzinamento della quantità in eccesso fino al relativo ritiro con spese a carico del Fornitore. Non sono ammesse (salvo diversi accordi e disposizioni concordate per iscritto tra le parti) consegne parziali. Non è ammesso inoltre (salvo diversi accordi) che i prodotti, materie prime o altri materiali vengano consegnati in anticipo.
- 2.8. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi ai beni oggetto della fornitura fino a che questi siano ricevuti dall'Acquirente, e/o da un suo rappresentante, nel luogo di consegna indicato nell'Ordine e, in mancanza, presso la sede dell'Acquirente secondo i termini di resa DAP (Incoterms 2010).
- 2.9. La proprietà dei beni oggetto di fornitura, ove appartenente al Fornitore, si intenderà trasferita all'Acquirente al momento del passaggio del rischio come previsto da Incoterms 2010 per la modalità di resa concordata.
- 2.10. I termini di fornitura indicati nell'Ordine si intendono essenziali e vincolanti.
- 2.11. L'adempimento puntuale ai periodi e alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte dell'Acquirente dei beni/o servizi oggetto della fornitura. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ. il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere.
- 2.12. Qualora si verifichi ritardo nell'esecuzione della prestazione - abbia essa ad oggetto la fornitura di materia prima, la consegna di prodotti, l'esecuzione di lavorazioni o trattamenti su beni appartenenti all'Acquirente e/o la prestazione di servizi - il Fornitore sarà tenuto a corrispondere la penale di cui al successivo articolo 10.1. (fatte salve eventuali diverse quantificazioni espresse nell'Ordine) e fatto salvo, comunque, il diritto di risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 2.13. Nel caso in cui il Fornitore effettui la propria prestazione in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora fornisca i beni e/o servizi oggetto di fornitura in luoghi e/o soggetti diversi da quelli indicati dall'Acquirente e/o in palese difformità rispetto alle condizioni oggetto dell'Ordine, quest'ultimo potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiederli la penale contrattuale e l'integrale risarcimento dei danni.
- 2.14. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'Acquirente, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò, comunque, non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione e sarà facoltà dell'Acquirente recedere dall'Ordine senza danni, indennizzi o penalità tramite avviso via e-mail, via fax, raccomandata, telegramma.
- 2.15. L'accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte dell'Acquirente alla richiesta di risarcimento di danni e/o alle relative penali.
- 2.16. Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni oggetto di Ordine esclusivamente tramite la propria impresa. Potrà subappaltare la fornitura a terzi tassativamente solo previo consenso scritto dell'Acquirente e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti dell'Acquirente di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui all'Ordine e alle presenti condizioni generali di acquisto.

**3. DOCUMENTAZIONE**

- 3.1. Oltre ai normali documenti di trasporto necessari per poter scaricare le materie prime o i materiali presso il magazzino dell'Acquirente, il Fornitore dovrà allegare la dichiarazione di conformità e ove richiesto dall'Ordine o da altri specifici accordi tra le parti stipulati, i test report o altra documentazione come ad esempio:
  - Bollettino delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale grezzo e relativo riferimento, eventuale, di colata o batch.

- Curva di taratura degli strumenti campione di prima linea, nel caso di acquisizione di strumenti da fornitori di strumentazione.
- Nel caso di prodotti chimici sarà necessario avere la scheda di sicurezza in 16 punti in italiano e la scheda tecnica.
- Nel caso sia prevista ispezione di primo articolo il relativo modulo compilato e le evidenze delle caratteristiche da specifica e disegno controllate.

In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare all'Acquirente tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo secondo quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, e gli standard tecnici di riferimento, dalla migliori prassi di settore e dagli eventuali diversi specifici accordi intervenuti tra le parti. Pres-X srl si riserva comunque in qualsiasi momento di richiedere la documentazione necessaria a provare la corretta realizzazione del prodotto fornito. Il periodo di conservazione della documentazione è di 10 anni e/o quella prevista in eventuali diversi specifici accordi intervenuti tra le parti.

**4. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO**

- 4.1. I prezzi applicabili sono quelli indicati nell'Ordine. In caso di prezzo determinato a peso, il prezzo riportato nell'ordine si intende riferito al peso netto delle materie prime o materiali, escluso pertanto il peso dell'imballaggio. Il prezzo s'intende "franco Stabilimento Pres-X srl" (DAP Incoterms 2010) ed include l'imballaggio.
- 4.2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1664 Cod. Civ., ove applicabile, i prezzi oggetto di Ordine, si considerano fissi ed invariabili e comprensivi di ogni spesa ed onere, anche accessorio, se non diversamente precisato per iscritto. Nessun onere aggiuntivo sarà ammesso e riconosciuto.
- 4.3. Il Fornitore non avrà diritto a chiedere una revisione del prezzo pattuito nel singolo ordine per l'esecuzione delle prestazioni ivi previste o un equo compenso per il caso si manifestassero difficoltà nell'esecuzione, anche in conseguenza di circostanze imprevedibili, assumendosi a proprio carico l'alea della fornitura.
- 4.4. Il Fornitore non potrà apportare varianti rispetto alla prestazione richiesta nell'Ordine, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Fornitore non avrà inoltre diritto ad un maggior compenso per eventuali maggiori prestazioni eseguite.
- 4.5. Il Fornitore invierà la fatture intestandole a Pres-X srl, via Tiziano 6/1 42048 Rubiera (RE) Italy Partita IVA/Cod. Fiscale 02836380358. Le fatture saranno spedite all'indirizzo riportato sull'Ordine entro e non oltre il 10 del mese successivo. Possono essere anticipate via fax, via e-mail, prima di ricevere l'originale. Se tale termine non verrà rispettato, la Pres-X srl si riserva la facoltà di far decorrere il pagamento dal mese successivo. Le fatture dovranno riportare:
  - a) Numero del DDT con il quale la merce è stata consegnata
  - b) Numero del nostro ordine
  - c) Posizione dell'ordine
  - d) Rif. ns. commessa se presente
  - e) Prezzi e condizioni di pagamento pattuite
  - f) Codice doganale delle merci (se applicabile)
  - g) Codice CIG e CUP in caso di commessa pubblica soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari (se applicabile)
 Le fatture che non saranno conformi alla presente clausola, potranno essere respinte o legittimeranno il mancato pagamento.
- 4.6. Il pagamento del prezzo dell'Ordine dovrà essere effettuato dall'Acquirente, previa ricezione della fattura fiscalmente regolare da parte del Fornitore, con le modalità ed entro i termini convenuti nell'ambito del singolo Ordine. In mancanza di specifica indicazione riportata nell'Ordine il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato dal Fornitore a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dall'emissione di regolare fattura non contestata successiva al positivo ed integrale completamento delle prestazioni oggetto di Ordine.
- 4.7. Ogni pagamento verrà dall'Acquirente effettuato solo dopo che il Fornitore avrà fornito, su insindacabile richiesta dell'Acquirente, la documentazione comprovante l'avvenuto assolvimento, per il periodo di durata del singolo Ordine, gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali relativi al personale e ai collaboratori, anche autonomi, propri e degli eventuali subappaltatori, impiegati nell'esecuzione dell'Ordine.

4.8. Le Parti dichiarano e accettano, in deroga al D. Lgs. 231/2002, che in caso di ritardo nel pagamento imputabile all'Acquirente si applicheranno gli interessi di mora con saggio convenzionale pari al tasso Euribor (3m) +1,5%, oltre eventuali costi documentalmente comprovabili e ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per il recupero del credito. Col pagamento degli interessi di mora, nella misura sopra descritta e degli eventuali costi di recupero sostenuti, il Fornitore rinuncia ora per allora al risarcimento di ogni altro ulteriore danno a qualunque titolo.

#### 5. REQUISITI DI QUALITÀ

- 5.1. Il Fornitore si impegna a mantenere, per la durata del presente Ordine, un Sistema di Gestione per la qualità rispondente ai requisiti della norma EN 9100 destinate al mercato Aerospaziale o, per tutte le altre forniture, come minimo, della ISO 9001.
- 5.2. Qualunque modifica successiva alla conclusione dell'Ordine e/o comunque intervenuta con riferimento ad Ordini equipollenti eseguiti negli ultimi 12 mesi, relativa a requisiti tecnici di prodotto, al processo di produzione utilizzato, al personale qualificato operante, ai materiali utilizzati o alle sedi operative, dovrà essere preventivamente comunicato all'Acquirente per accettazione.
- 5.3. Qualsiasi non conformità del prodotto/processo/servizio fornito, rispetto alle specifiche e a requisiti tecnici riportati e/o richiamati nell'Ordine, , previsti dalle normative, anche regolamentare, e dai migliori standard tecnici di settore e/o da eventuali specifici accordi intervenuti tra le parti, dovrà essere comunicato all'Acquirente per eventuale accettazione, prima della spedizione; resta inteso che l'eventuale accettazione dell'Acquirente non costituisce in ogni caso esenzione di responsabilità del Fornitore.
- 5.4. In caso di modifica e/o venir meno dei requisiti di qualità richiamati ai precedenti commi e/o di violazione degli adempimenti e/o prescrizioni a carico del Fornitore in essi previsti, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere l'Ordine e/o gli ordini in corso ai sensi e con le modalità di cui all'art 1456 c.c.

#### 6. ISPEZIONE E AUDIT

- 6.1. Il Fornitore si obbliga ad adottare tutte le procedure e, in genere, tutte le misure idonee ad assicurare, anche in logica di mera precauzione, che gli standard di qualità e di processo richiesti dall'Acquirente, inclusi gli standard ISO ed ogni altro standard equivalente, sia rispettato, quale requisito minimo, nella fornitura delle prestazioni oggetto di Ordine. A questo proposito, il Fornitore accetta sin da ora che l'Acquirente, tramite proprio personale qualificato, effettui verifiche volte ad accertare il pieno rispetto degli obblighi di cui sopra. Tale diritto si intenderà esteso anche agli eventuali clienti del Fornitore e/o enti di certificazione e/o enti/organizzazioni operanti nel settore Aviazione, Spazio Difesa dal medesimo previamente indicati e sarà effettuato per il tramite di personale (previamente identificato) ad essi appartenente e/o tecnici esterni dai medesimi incaricati.
- 6.2. L'Acquirente avrà diritto di accesso agli stabilimenti del Fornitore, (accompagnato, se richiesto dal suo cliente e dalle autorità interessate) con preavviso di 5 (cinque) giorni, durante l'esecuzione degli Ordini per effettuare ispezioni sulle Forniture in corso, avendo diritto anche (se applicabile) di visionare eventuali attrezzature date in prestito d'uso per l'esecuzione dell'Ordine.
- 6.3. Il Fornitore, con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, si impegna a garantire i diritti di audit ed ispezione di cui ai precedenti articoli 6.1. e 6.2. per il periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di avvenuta accettazione dell'Ordine.
- 6.4. Eventuali dinieghi e/o impedimenti frapposti dal Fornitore al diritto di verifica ed accesso di cui ai precedenti commi, legitimeranno l'Acquirente a risolvere l'Ordine ai sensi e con le modalità di cui all'art 1456 c.c.

#### 7. GARANZIE DEL FORNITORE

- 7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce espressamente che le forniture sono realizzate in conformità a tutte le norme vigenti e applicabili sia nel Paese di vendita, sia nel Paese di produzione, compresa anche la normativa riguardo la sicurezza, l'ambiente, l'energia, nonché quella riguardante la movimentazione, il recupero, lo smaltimento, ecc. Il Fornitore garantisce di adempiere alle prescrizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 riguardo la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"). In nessun caso la Pres-X srl potrà essere considerata responsabile per la mancata registrazione da parte del Fornitore di eventuali

prodotti chimici oggetto delle forniture ai sensi di quanto descritto nel Regolamento sopra citato. Il Fornitore manleva la Pres-X srl da qualunque costo, spesa o altro a seguito di una violazione della normativa applicabile. Il Fornitore inoltre garantisce il rispetto della normativa ADR (o equipollenti normativa a seconda della tipologia di trasporto) e di tutte le prescrizioni contenute nel documento, in particolare modo riguardo il carico, trasporto e scarico di eventuali merci pericolose.

- 7.2. Il Fornitore garantisce che le forniture oggetto di Ordine saranno eseguite a regola d'arte e in aderenza ai più alti standard tecnici, tecnologici e qualitativi vigenti nonché conformi alle specifiche riportate nell'Ordine e/o specifici accordi intervenuti tra le parti e tutte le prescrizioni e/o istruzioni date dall'Acquirente; inoltre garantisce che sono esenti da vizi, difformità o difetti (occulto e/o apparente) ivi compresi difetti di progettazione o di realizzazione, nonché da vizi inerenti il materiale utilizzato ove fornito a cura del Fornitore. La presente garanzia avrà durata per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna.
- 7.3. Al riguardo le Parti danno atto che il termine per denunciare i predetti vizi e/o difformità al Fornitore è di sessanta giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo dell'Acquirente nella denuncia dei vizi e/o delle non conformità.
- 7.4. Fatto salvo ogni diritto spettante all'Acquirente ai sensi di legge, il Fornitore, su richiesta e a scelta dell'Acquirente ed entro il ragionevole termine fissato dallo stesso e comunque non superiore a 10 giorni solari, dovrà provvedere a riparare o sostituire e/o rieseguire la fornitura al fine di renderla conforme a quanto previsto dall'Ordine e dalle presenti condizioni di acquisto. Ove, ad insindacabile giudizio dell'Acquirente, sia ragionevole presumere che i vizi e/o le non conformità riguardino beni, lavorazioni, trattamenti e/o servizi afferenti l'intero lotto oggetto delle prestazioni rese in esecuzione dell'Ordine, i suddetti rimedi troveranno applicazione con riferimento al relativo lotto nella sua interezza.
- 7.5. Qualora il Fornitore non provveda immediatamente a quanto sopra previsto, l'Acquirente potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere l'Ordine ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 c.c. (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo convenuto per la fornitura, oppure (iii) far eseguire da terzi di sua scelta ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
- 7.6. Resta fermo che, nonostante quanto sopra, sarà in ogni caso diritto dell'Acquirente richiedere l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a causa dei difetti e/o della non conformità della fornitura, ai sensi del successivo articolo 8.
- 7.7. In caso di urgenza e, in particolare, per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, l'Acquirente è autorizzato, anche anteriormente a qualsiasi richiesta di intervento indirizzata al Fornitore e purché gliene sia dato pronto avviso, ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
- 7.8. Nel caso in cui l'Acquirente e/o suoi aventi causa dovessero incorrere in spese a causa dei difetti e/o delle non conformità nelle prestazioni eseguite dal Fornitore - in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche - le suddette spese saranno immediatamente addebitate al Fornitore e rimarranno a suo esclusivo carico ove la non conformità e/o il difetto risultino accertati.
- 7.9. Le Parti convengono che qualora l'Acquirente contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni elevate, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate dall'Acquirente interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.
- 7.10. L'Acquirente potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di riduzione prezzo e/o risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito dell'Acquirente non è certo, liquido ed esigibile.
- 7.11. L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto dell'Acquirente di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

#### 8. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER DANNI

- 8.1. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno cagionato a qualsivoglia titolo nel corso dell'esecuzione dell'Ordine, nonché per i danni derivanti da vizi, e/o non conformità e/o difetti nella fornitura, ritardi nella consegna o qualsiasi altra violazione da parte del Fornitore, del suo personale e dei suoi potenziali Subappaltatori.
- 8.2. Il Fornitore dovrà risarcire tutti i danni a persone o cose di terzi (incluso l'Acquirente e il personale dell'Acquirente) arrecati e/o conseguenti all'esecuzione della fornitura, e/o comunque derivanti da vizi e/o non conformità e/o difetti della fornitura, ritardi nella consegna o qualsiasi altra violazione da parte del Fornitore, del suo personale e dei suoi Subappaltatori.
- 8.3. In particolare, ove la prestazione oggetto di Ordine consista nell'esecuzione di lavorazioni o trattamenti su specifici beni/prodotti forniti dall'Acquirente, sarà facoltà di quest'ultimo specificare nell'Ordine il valore (per unità e tipologia) dei beni/prodotti consegnati. Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna ad accettare tale stima quale base minima di valore dei beni/prodotti forniti valida agli eventuali successivi fini risarcitori, ogni eccezione rimossa e fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Acquirente di provare l'eventuale maggior valore dei materiali consegnati.
- 8.4. Il Fornitore dovrà tenere manlevato ed indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa di terzi, danni, costi, perdite o spese (comprese le spese legali) che sono il risultato di un atto illecito e/o di una violazione dell'Ordine e/o delle presenti condizioni commesso dal Fornitore.
- 8.5. In particolare, in caso di proprio inadempimento e/o inesatto adempimento il Fornitore, fermo quanto previsto in materia di garanzia e/o penali, si impegna, con rinuncia ad opporre eccezioni per ritardarne il pagamento ex art. 1462 c.c., a rimborsare tutte le spese sostenute dall'Acquirente o dai suoi clienti finali ed addebitate all'Acquirente (costi di ispezione, di smontaggio, di montaggio, spese di trasporto, vitto ed alloggio per il personale, ecc.) ed a risarcire tutti i danni che la stessa Acquirente abbia patito in conseguenza della non corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di Ordine. A tal fine devono considerarsi quali danni prevedibili gli eventuali danni consequenziali da fermo produzione e/o mancati utili o penali subiti e/o addebitati dall'Acquirente. Qualora, infine, per effetto della citata non corretta esecuzione della fornitura oggetto di Ordine, l'Acquirente si trovasse a dover pagare nei confronti dei suoi clienti finali somme a titolo di penale, il Fornitore rinfonderà tali somme, rinunciando a qualsiasi eccezione in merito all'estraneità al rapporto contrattuale esistente tra l'Acquirente ed il suo cliente e, comunque, con applicazione del principio *solvet et repete*.

#### 9. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E PROCEDURA DI RICHIAMO

- 9.1. Nel caso in cui venga esercitata contro l'Acquirente, in via diretta e/o indiretta – ivi compreso a titolo di manleva e/o garanzia - un'azione per responsabilità da prodotto difettoso, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne l'Acquirente da dette richieste se e nella misura in cui il danno è causalmente collegato, in tutto o in parte, ad un difetto del prodotto, servizio e/o lavorazione fornito e/o eseguito dal Fornitore.
- 9.2. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle prestazioni eseguite dal Fornitore, a questi competerà l'onere della prova circa la mancata difettosità.
- 9.3. Nei casi di cui al precedente art. 9.1., il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.
- 9.4. Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in tutto o in parte a un difetto del prodotto, servizio e/o lavorazione fornito dal Fornitore, l'Acquirente, per quanto in proprio potere, ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore se e nella misura in cui essa è causalmente collegata, in tutto o in parte, ad un difetto del prodotto, servizio e/o lavorazione fornito e/o eseguito dal Fornitore.

#### 10. PENALI

- 10.1. Salvo diversa pattuizione convenuta nell'Ordine, ove il Fornitore non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui all'Ordine nel termine fissato, in assenza

- di cause di forza maggiore o di accordi specifici, l'Acquirente applicherà una penale pari all'1 per cento (1%) dell'ammontare netto del lavoro/servizio/fornitura, per ogni giorno di ritardo.
- 10.2. Nel caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni di cui all'Ordine in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui all'Ordine e/o il lavoro/servizio/fornitura presenti vizi, non conformità e/o difetti, l'Acquirente applicherà una penale giornaliera pari all'1 per cento (1%) dell'ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in cui il lavoro/servizio/fornitura risulterà essere eseguito in modo contrattualmente conforme.
- 10.3. Qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di non conformità e/o ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
- 10.4. Le penali di cui ai precedenti commi saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, l'Acquirente avrà facoltà, con comunicazione scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto ex art. 1456 c.c. e affidare l'esecuzione dell'Ordine ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. In tal caso quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. L'Acquirente avrà comunque diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dall'Ordine, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.
- 11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**
- 11.1. Nessuna delle parti sarà considerata responsabile dell'inadempimento di una delle proprie obbligazioni qualora sia in grado di provare che tale inadempimento sia stato provocato da un evento di forza maggiore.
- 11.2. Per evento di "forza maggiore" s'intende un evento al di fuori del controllo delle parti che non può essere ragionevolmente previsto e nemmeno evitato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si considerano "eventi di forza maggiore" eventi di guerra, sommosse, rivoluzioni, cataclismi naturali, esplosioni, incendi. In nessun caso verranno considerati eventi di forza maggiore gli scioperi dei dipendenti delle Parti, i ritardi nei trasporti e/o le difficoltà di approvigionamento.
- 11.3. Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, la parte che ne subisce le conseguenze (la "Parte Impossibilitata") informerà immediatamente per iscritto l'altra parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali.
- 11.4. La Parte Impossibilitata ha l'obbligo di adottare tutte le ragionevoli misure per limitare gli effetti dell'impedimento o dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
- 11.5. La parte Impossibilitata è esonerata dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui si verifica l'impedimento che inibisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo o, in mancanza di comunicazione tempestiva, dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell'evento di forza maggiore.
- 11.6. Durante il permanere dell'evento di forza maggiore, la parte non impossibilitata potrà astenersi dall'eseguire alcune delle obbligazioni qui previste, se ed in quanto dette obbligazioni siano correlate con le obbligazioni dell'altra parte, la cui esecuzione è impedita dal verificarsi di un evento di forza maggiore.
- 11.7. Qualora la durata dell'impedimento invocato ai sensi della presente clausola, abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base all'Ordine, o comunque si prolunga per oltre 10 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dall'Ordine dandone comunicazione scritta all'altra parte entro un ragionevole periodo di tempo.
- 11.8. In caso di applicazione del precedente articolo 11.7, e ove una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione dell'Ordine prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.
- 11.9. In ogni caso, la causa di "forza maggiore" non può essere invocata qualora sorga dopo la scadenza del termine di consegna pattuito.

**12. PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE**

- 12.1. Salvo diversa pattuizione convenuta nell'Ordine, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione dell'Ordine, sono di titolarità e proprietà esclusiva dell'Acquirente, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nell'Ordine.
- 12.2. Il Fornitore garantisce di non violare, nell'esecuzione dell'Ordine, per nessun titolo, diritti e ragioni di terzi, sia in Italia che all'estero, manlevando in ogni caso l'Acquirente da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie.
- 12.3. In caso di contenziosi riguardo tali titoli di privativa industriale, il Fornitore si impegna ad intervenire e sostituirsi all'Acquirente assicurandone la difesa, qualora la stessa ne faccia richiesta. In ogni caso il Fornitore si impegna a rimborsare all'Acquirente tutte le spese, oneri e conseguenze che ne dovessero derivare.

**13. INFORMAZIONI RISERVATE E CONFIDENZIALITA'**

- 13.1. Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali, produttive e/o tecniche rese disponibili dall'Acquirente (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base all'Ordine, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenere la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà dall'Acquirente e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente senza previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. A richiesta dell'Acquirente, tutte le informazioni comunicate dall'Acquirente (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso dall'Acquirente al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati all'Acquirente (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale).
- 13.2. I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, forniti dall'Acquirente o basati su informazioni confidenziali dell'Acquirente, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore per finalità diverse dall'esecuzione dell'Ordine, né potranno essere offerti o ceduti a terzi.
- 13.3. I prodotti, servizi e/o le lavorazioni resi all'Acquirente dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per due anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza o sia parte del progresso specifico know-how del Fornitore.
- 13.4. Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute dall'Acquirente per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione delle prestazioni oggetto dell'Ordine, finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui l'Acquirente rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.
- 13.5. Ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta e orale concernente l'Ordine e/o i suoi dettagli è soggetta al previo consenso scritto dell'Acquirente.

**14. NORMATIVA AMBIENTALE**

- 14.1. Il Fornitore si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. L'Acquirente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.
- 14.2. Il Fornitore che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell'art 183 del suddetto D.Lgs.

**15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 15.1. L'Acquirente dichiara di conoscere e di dare piena esecuzione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/10 N° 136, così come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010.
- 15.2. Il Fornitore/appaltatore dichiara di conoscere e di assumere, nei confronti dell'Acquirente e di tutti i suoi eventuali subfornitori a qualsivoglia titolo coinvolti nell'esecuzione del presente ordine, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all'art. 3 della legge 13/8/10 N° 136, così come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010. In particolare, il Fornitore appaltatore dichiara di conoscere ed accettare che l'Acquirente effettuerà tutti i pagamenti in suo favore esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, accessi presso gli Istituti di credito o la società Poste Italiane Spa.
- 15.3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Acquirente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 15.4. Il Fornitore appaltatore si obbliga ad indicare in tutta la documentazione contrattuale e contabile il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, se previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), relativo all'investimento pubblico sottostante comunicati dall'Acquirente in fase di ordine.
- 15.5. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subfornitori analogo clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi previsti al suddetto art. 3 della Legge 136/2010.
- 15.6. Il Fornitore appaltatore assume altresì l'obbligo di comunicare all'Acquirente senza indugio, eventuali violazioni da parte dei propri eventuali subfornitori alle norme di cui alla citata legge di cui abbia avuto notizia.
- 15.7. Il Fornitore prende atto e conviene che l'inosservanza dei predetti obblighi comporterà la risoluzione di diritto ex art. 1456 del c.c. dell'Ordine per suo esclusivo fatto o colpa, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente arrecato con il proprio inadempimento.

**16. ASSENZA DI VINCOLI DI ESCLUSIVA**

- 16.1. Qualunque Ordine emesso dall'Acquirente non vincola in alcun modo l'Acquirente ad utilizzare il Fornitore per la futura fornitura dei prodotti e/o servizi oggetto dell'Ordine medesimo, rimanendo l'Acquirente libero di scegliere i propri fornitori. Resta parimenti inteso tra le parti che l'Acquirente non avrà obbligo alcuno di assicurare al Fornitore, né l'esclusiva nella fornitura dei prodotti e/o servizi oggetto di Ordine, né minimi di ordini garantiti, né infine minimi di compenso garantiti, essendo l'Acquirente libero di inoltrare ordini secondo la sua discrezionale valutazione e secondo le sue necessità tecniche e produttive.

**17. RECESSO**

- 17.1. Ove non diversamente previsto nell'Ordine, l'Acquirente si riserva la facoltà di recedere liberamente dallo stesso con comunicazione indirizzata, per iscritto o a mezzo pec, al Fornitore.
- 17.2. In tal caso, il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in proporzione al complessivo corrispettivo pattuito. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, anche a titolo di lucro cessante, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
- 17.3. Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge o ai sensi delle presenti condizioni generali, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dall'Ordine con effetto immediato se:
- le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti dell'Acquirente;
  - il Fornitore sia messo in liquidazione ovvero presenti un'istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso.
- 17.4. Qualora l'Acquirente receda o risolva l'Ordine in virtù dei diritti di recesso di cui al precedente comma, il Fornitore è tenuto a risarcire l'Acquirente per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il Fornitore non sia responsabile dell'insorgenza della causa che dato vita all'esercizio del diritto di recesso dall'Ordine.

**18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E/O DELL'ORDINE**

- 18.1. Il Fornitore non può cedere il credito né dare in subappalto e/o cedere l'esecuzione anche parziale dell'Ordine, anche se effettuata nell'ambito di una cessione o affitto di azienda, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- 18.2. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Acquirente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto l'Ordine per fatto e colpa del Fornitore.
- 18.3. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la piena responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Acquirente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del cessionario e/o subappaltatore.

**19. ONERI DI REGISTRAZIONE**

- 19.1. Gli eventuali oneri di registrazione della fornitura oggetto dell'Ordine sono a carico del Fornitore.

**20. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

- 20.1. Il Fornitore, fatto salvo ogni altro suo obbligo di fonte legale o contrattuale, si impegna, anche nei confronti dell'Acquirente ed in forza delle presenti condizioni generali di acquisto, ad adempiere puntualmente ed in modo esatto a tutti gli obblighi su di esso gravanti, di natura retributiva, previdenziale, assicurativa, fiscale e di sicurezza sul lavoro, concernenti il personale (subordinato, parasubordinato o autonomo) impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine.
- 20.2. Sarà obbligo del Fornitore, ove richiesto, consegnare copia del DURC (Documento Unico per la Regolarità Contributiva) e di ogni e qualsiasi altro documento atto a verificare e provare la regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, compensi, accantonamento quote di TFR, contributi previdenziali, premi assicurativi, e nel versamento delle ritenute fiscali (IRPEF) e, più in

generale, nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti normativi e contrattuali, con riferimento alle maestranze (subordinate o autonome) impiegate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine. La suddetta prova documentale dovrà essere fornita dal Fornitore anteriormente a ciascun pagamento contrattualmente previsto o comunque a semplice richiesta dell'Acquirente.

- 20.3. Qualora il Fornitore si dovesse rendere inadempiente, anche solo in parte, ai propri obblighi di protezione od ai propri obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa, fiscale, l'Acquirente potrà: (i) sospendere, attuando una forma di autotutela qui contrattualmente autorizzata, tutti i pagamenti non ancora effettuati, anche se scaduti ed esigibili, ed anche se relativi a prestazioni diverse rispetto a quelle in corso di esecuzione, trattenendo le somme dovute sino a quando il Fornitore non potrà fornire la prova di avere emendato il suo inadempimento, a garanzia della sanatoria dell'inadempimento stesso e delle conseguenze patrimoniale che potranno eventualmente ricadere sull'Acquirente in conseguenza dell'inadempimento altrui; (ii) risolvere di diritto l'Ordine o gli Ordini in corso, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. chiedendo anche il risarcimento dei danni patiti; (iii) adottare ogni altra iniziativa consentita dalla legge e dal contratto. Analoghe iniziative potranno essere assunte dall'Acquirente qualora il Fornitore venisse meno ai suoi doveri di consentire la verifica del corretto adempimento, di *disclosure* documentale e/o di offrire piena collaborazione alle attività relative.
- 20.4. L'esercizio od il mancato esercizio da parte dell'Acquirente dei poteri di controllo qui regolati non potrà essere adottata dal Fornitore quale fatto giustificante i suoi inadempimenti e non comporterà, a carico dell'Acquirente, alcuna corresponsabilità in caso di inadempimento, da parte del Fornitore, dei propri obblighi retributivi, contributivi, fiscali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro verso il suo personale, dipendente od autonomo.
- 20.5. Di ogni eventuale esborso, sostenuto dall'Acquirente in dipendenza della mancata o inesatta corresponsione delle retribuzioni, trattenute e/o delle

contribuzioni dovute ai dipendenti e/o ai lavoratori autonomi dell'appaltatrice, impiegati nell'esecuzione dei lavori, l'Acquirente sarà tenuta indenne e manlevata dal Fornitore, eventualmente ponendo in compensazione l'importo oggetto dell'esborso con quando dovuto a Fornitore in base ad Ordini in corso.

**21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 21.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e i relativi Ordini sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana con espressa esclusione delle norme (italiane) in materia di conflitto di leggi nonché della convenzione delle Nazioni Unite (convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980) relativa ai contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni relative alla legge applicabile alla vendita della merce, beni, e/o servizi.
- 21.2. Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti, in relazione alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, oppure nell'esecuzione degli Ordini, saranno attribuite in via esclusiva alla giurisdizione italiana e, in particolare, all'esclusiva competenza del Foro di Reggio Emilia, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente oppure alternativo.

**22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 22.1. L'Acquirente dichiara che i dati personali forniti dal Fornitore formano oggetto di trattamento della privacy secondo le leggi in vigore. La raccolta e il trattamento dei suddetti dati sono necessari ai fini del presente Ordine. Tali dati potranno essere trattati in forma scritta su carta, su supporto elettronico, telematico, magnetico; il loro trattamento avverrà per l'esecuzione del presente Ordine. I dati del Fornitore non verranno comunicati a terzi, salvo che i soggetti necessari per l'espletamento del presente Ordine, oppure per il suo termine, cessazione oppure risoluzione. Il titolare del trattamento dei dati è la Pres-X srl con Sede Legale in via Tiziano 6/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 4.8., 7.1, e 20.4 (limitazione di responsabilità); 2.14 e 17 – intero articolo – (facoltà di recesso); 4.5., 7.9 e 20.3 (facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto); 2.13, 5.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 8.3, 8.5 e 20.5 (limitazione alla facoltà di proporre eccezioni); 13.1, 13.2, 13.3, 15.5, 18.1 (restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi); 21.2 (deroga alla competenza).